



**FONDAZIONE FORENSE
DI PERUGIA
GIOVANNI DEAN**

**Professione forense: responsabilità
disciplinare**

Nuovo procedimento disciplinare

Avv. Mauro Carboni, del foro di Perugia

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Perugia – 20 MARZO 2015

Principi generali della nuova responsabilità disciplinare

Il titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (articoli 50-63) contiene le norme che regolano il nuovo procedimento disciplinare.

Le norme in questione sono suddivise in due parti:

- quelle di carattere generale (articoli 50-58);
 - quelle riguardanti, specificamente, il procedimento (articoli 59-63).
-

NOVITA'

L'articolo 56, comma 1, della nuova legge 247/12, stabilisce che: **“l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto”**.

L'art.56, comma 3, prevede che il termine della prescrizione è interrotto:

- con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito;
 - con la notifica della decisione del Consiglio Distrettuale di disciplina;
 - con la notifica della sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense sul ricorso.
-



**REGOLAMENTO SUL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

(ai sensi dell'art. 50, co. 5, L. Prof.)

Regolamento n. 2

adottato dal CNF nella seduta del 21.2.2014

Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di 5 anni.

Se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni”.

L'illecito disciplinare, da ora in poi, potrà prescrivarsi in **sette anni e mezzo**.

Con il vecchio sistema invece la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente e per altri cinque anni, seguendo regole civilistiche.

Interruzione della prescrizione

Ai sensi dell'articolo 56, comma 3, della nuova legge professionale, il termine della prescrizione è interrotto:

- con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito;
 - con la notifica della decisione del Consiglio Distrettuale di disciplina;
 - con la notifica della sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense sul ricorso.
-

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'articolo 54 della nuova legge professionale stabilisce un principio di piena autonomia rispetto ai due procedimenti: quello penale, da un lato, quello disciplinare dall'altro

Articolo 54, Legge 247/2012 - Rapporto con il processo penale

Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Se, agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'A.G. all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Riapertura del procedimento disciplinare

Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia concluso con provvedimento definitivo, è prevista la riapertura dello stesso se la decisione dell'Autorità giudiziaria penale, per gli stessi fatti, è contraria.

Nel caso di condanna penale per reato non colposo, l'articolo 56 prevede che la prescrizione per la riapertura del processo disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: RAPPORTI

Stabilisce l'articolo 54, comma 1, della Legge 247/2012, che il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

In altre parole con la nuova legge professionale si afferma un principio di **piena autonomia** del procedimento disciplinare rispetto al processo penale pendente per uno stesso fatto.

Riapertura del procedimento disciplinare a richiesta dell'interessato o d'ufficio

A richiesta dell'interessato, la riapertura del procedimento disciplinare si ha quando, per gli stessi fatti, sia intervenuta una sentenza penale di **assoluzione** con le formule:

- perché il fatto non sussiste;
- perché l'incolpato non lo ha commesso.

La riapertura d'ufficio si ha quando il procedimento disciplinare si sia concluso con un proscioglimento e l'A.G., per gli stessi fatti, abbia invece emesso sentenza di **condanna**:

- per reato non colposo;
 - su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare e non precedentemente valutati dal Consiglio Distrettuale di disciplina.
-

In caso di riapertura la decisione è affidata a sezione diversa da quella che ha deciso in precedenza.

L'articolo 55, comma 3, stabilisce che, in caso di riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio Distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione e ciò anche nel caso in cui siano state emesse sentenze su ricorso.

I Consigli Distrettuali di disciplina

L'articolo 50, comma 1, della nuova legge professionale n. 247/2012, stabilisce che il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di disciplina.

Art. 2 Reg.: prevede la piena indipendenza di giudizio, autonomia organizzativa ed operativa

Composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina

Il numero complessivo dei componenti dei Consigli Distrettuali è pari a **un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto**, se necessario approssimato per difetto all'unità.

L'articolo 28, comma 1, della nuova legge professionale stabilisce che i Consigli dell'Ordine sono composti da:

- cinque membri con ordine fino a 100 iscritti;
 - sette membri con ordine fino a 200 iscritti;
 - nove membri con ordine fino a 500 iscritti;
 - undici membri con ordine fino a 1.000 iscritti;
 - quindici membri con ordine fino a 2.000 iscritti;
 - ventuno membri con ordine fino a 5.000 iscritti;
 - venticinque membri con ordine oltre 5.000 iscritti.
-

Il funzionamento per sezioni

Il Consiglio Distrettuale di disciplina secondo l'articolo 50, comma 3, stabilisce che svolge la propria opera con sezioni composte da 5 titolari e 3 supplenti.

Art. 2.2 Reg. disciplina l'operatività delle Sezioni

Incompatibilità specifica tra Consigliere di disciplina e Consigliere dell'Ordine

L'articolo 28, comma 10, stabilisce che la carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile anche con quella di componente del Consiglio Distrettuale di disciplina.

Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

Ogni Collegio giudicante è presieduto da un Presidente.

L'articolo 59, comma 2, lettera d, n.6, prevede che il capo di incolpazione con l'indicazione della data del dibattimento e con altri requisiti specifici, venga sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio Distrettuale di disciplina; con ciò evidentemente si è voluta inserire anche un'altra figura, quella del segretario.

CONFLITTO DI COMPETENZA TRA C.D.D. – ART. 5 REG.

1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i C.D.D. per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.
 2. I C.D.D. fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense: di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al C.D.D. dichiarato competente.
 3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.
-

**motivi indicati negli
art. 36 e 37 CPP**

nonché
**rapporti tra iscritto e
componente
=
collaborazione,
associazione
professionale,
esercizio nei medesimi
locali**

Procedimento:

entro 7 gg dalla conoscenza e
comunque prima della decisione
con i motivi



**comunicazione dal CDD
al PM e Incolpato**



**entro 5 gg deduzioni
*** ****

decide altra sezione

inammissibilità

rigetto

accoglimento:
divieto di compiere attività
inefficacia inutilizzabilità atti compiuti

La competenza territoriale alternativa

La competenza spetta alternativamente al Consiglio Distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante o, invece, a quello del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.

L'articolo 51, comma 2, secondo periodo, dispone che, in ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 58.

Il principio di prevenzione: nuova regola

L'articolo 51, comma 2, stabilisce che si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro.

L'atto formale dell'iscrizione determina il radicarsi della competenza.

Il COA riceve la notizia

Il COA


Comunica
all'iscritto la
notizia

Assegna 20
giorni per
deduzioni

Trasmette gli
atti al CdD

Autorità Giudiziaria

comunica immediatamente al COA



Presidente CdD

Per manifesta
infondatezza chiede
ARCHIVIAZIONE

Annota la notizia
sul registro

Nomina il
Consigliere
istruttore

Assegna il fascicolo
alla Sezione

Consigliere Istruttore

```
graph TD; A[Consigliere Istruttore] --> B[Comunica con racc. ar. l'avvio del procedimento]; A --> C[Fornisce all'iscritto ogni elemento utile]; A --> D[Assegna 30 giorni per deduzioni];
```

Comunica con racc. ar. l'avvio del procedimento


Fornisce all'iscritto ogni elemento utile

Assegna 30 giorni per deduzioni



Termine per completare la fase istruttoria:

MESI 6 dalla iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1 dell'art. 58



La Sezione del CdD

Dispone
l'ARCHIVIAZIONE
motivata

l'ARCHIVIAZIONE è
comunicata all'iscritto
e all'esponente

Approva il capo di
incolpazione

Comunica il capo di
incolpazione a
Incolpata o e PM

Il Consigliere Istruttore
decorso il termine a
difesa propone:
- ARCHIVIAZIONE
o
- CITAZIONE A
GIUDIZIO

IL DIBATTIMENTO (ART.59)

**NOTIFICA ALL'INCOLPATO E AL PM
DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO**

**30 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA
DATA DI COMPARIZIONE**

**NOTIFICA A MEZZO DI UFFICIALE
GIUDIZIARIO**

REQUISITI DELLA CITAZIONE

- 1) le generalita' dell'incolpato;
 - 2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono piu' di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 - 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato puo' essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilita' a comparire, si procedera' in sua assenza;
 - 4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
 - 5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
 - 6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
-

IL DIBATTIMENTO (ART.59)

I DIRITTI DELL'INCOLPATO

**LEGITTIMO IMPEDIMENTO/IMPOSSIBILITA'
ASSOLUTA DI COMPARIRE**

**PRODUZIONE DI DOCUMENTI E
INDICAZIONE DI TESTI**

I DIRITTI DELL'INCOLPATO

**DIRITTO DI INTERROGARE I
TESTIMONI**

RENDERE DICHIARAZIONI

**DIRITTO DI AVERE LA PAROLA PER
ULTIMO**

ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

DISCUSSIONE:

PM

INCOLPATO E DIFENSORE

CAMERA DI CONSIGLIO

LETTURA DEL DISPOSITIVO
(CON INDICAZIONE DEL TERMINE PER IMPUGNARE)

DEPOSITO DELLA MOTIVAZIONE:

- **GIORNI 30**
 - **GIORNI 60 PER DECISIONI COMPLESSE**
-

NOTIFICA A:

- INCOLPATO**
 - COA DI APPARTENENZA;**
 - PM;**
 - PROC. GEN. CORTE APPELLO**
-

DECISIONE (ART. 52)

```
graph TD; A[DECISIONE (ART. 52)] --> B[PROSCIoglimento (NON ESSERVI LUOGO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE)]; A --> C[APPLICAZIONE SANZIONE]; C --> D[1. INTERDITTIVE]; C --> E[2. NON INTERDITTIVE];
```

PROSCIoglimento

(NON ESSERVI LUOGO A
PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE)

APPLICAZIONE SANZIONE

1. INTERDITTIVE
2. NON INTERDITTIVE

NON INTERDITTIVA

1. Avvertimento;
2. Censura;

Non avente natura sanzionatoria:

1. Richiamo verbale

INTERDITTIVA

1. Sospensione dall'esercizio della professione da due a cinque anni;
 2. Radiazione
-

AVVERTIMENTO

```
graph TD; A[AVVERTIMENTO] --> B[Sanzione non interdittiva]; A --> C[Informazione all'incolpato che la sua condotta non è conforme alle regole deontologiche]; C --> D[Invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni];
```

Sanzione
non interdittiva

Informazione all'incolpato che la
sua condotta non è conforme alle
regole deontologiche

Invito ad astenersi dal compiere altre
infrazioni

CENSURA

```
graph TD; A[CENSURA] --- B[Sanzione non interdittiva]; A --- C[biasimo formale]
```

Sanzione
non interdittiva

biasimo formale

SOSPENSIONE

```
graph TD; A[SOSPENSIONE] --- B[Sanzione interdittiva]; A --- C[Esclusione temporanea dall'esercizio della professione o del praticantato]; C --- D[Durata: da 2 mesi a 5 anni];
```

Sanzione
interdittiva

Esclusione temporanea
dall'esercizio della professione o
del praticantato

Durata: da 2 mesi a 5 anni

RADIAZIONE

Sanzione
interdittiva

esclusione definitiva da albo o
registro con divieto di iscrizione ad
altro albo o registro

decorsi 5 anni dall'esecutività del
Provvedimento ed **entro 1 anno** dalla
scadenza di tale termine nuova iscrizione

SOSPENSIONE CAUTELARE (ART.60)

**DELIBERATA DAL C.d.D.
COMPETENTE PER IL MERITO**

**OBBLIGO DI AUDIZIONE
DELL'INTERESSATO**

DURATA: INFERIORE A 1 ANNO

IL CdD PUO' APPLICARE LA SOSPENSIONE CAUTELARE

- 1. Applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva applicata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;*
 - 2. Pena accessoria ex art. 35 c.p.**
 - 3. Applicazione di misura di sicurezza detentiva;*
 - 4. Condanna in primo grado per i reati di falsa testimonianza, frode processuale etc. (art. 60, comma 1);**
 - 5. Condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni;*
-

LA SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA

PROSCIoglimento

(IRROGAZIONE
AVVERTIMENTO O
CENSURA)

SE NEL TERMINE DI SEI
MESI IL CdD NON
DELIBERA IL
PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO
interdittivo

REVOCA O MODIFICA, anche d'ufficio, dalla Sezione che l'ha disposta, qualora non adeguata – anche per fatti sopravvenuti – ai fatti commessi

**REVOCA /
MODIFICA**
ad istanza dell'iscritto

Sull'istanza dell'iscritto decide
altra Sezione designata dal
Presidente

RICORSO

```
graph TD; A[RICORSO] --> B[ORGANO CNF]; A --> C[ENTRO 20 GG. DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO];
```

ORGANO

CNF

**ENTRO 20 GG.
DALLA NOTIFICA
DEL
PROVVEDIMENTO**



IMPUGNAZIONE (ART. 61)

Competenza giurisdizionale CNF

RECLAMI

Provv. Disciplinari

Materia di albi



RECLAMI

Elenchi e Registri

Certif. compiuta pratica



PRONUNCIA

Ricorsi elettorali COA

Conflitti di competenza COA

SEGUE

Funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, dopo la delibera di apertura del procedimento da parte del CdD

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

PRONUNCIA DI RESPONSABILITA'

PROSCIoglIMENTO

INCOLPATO

COA DI ISCRIZIONE

PM

PROCURATORE GENERALE

COA DI ISCRIZIONE

PM

PROCURATORE GENERALE

Termine per impugnazione
(Art. 61 L. Prof. – art. 33 Reg.)

30 gg dal deposito (art. 61 L.Prof.)

dalla notifica del Provvedimento
(art. 33 Reg. bozza)

DECIDE:
Sezione disciplinare CNF

IMPUGNAZIONE (art. 33 Reg.)

Ricorso

**SOSPENDE
ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO**

**SEGRETERIA CDD
O
SEGRETERIA
COA ISCRIZIONE**

**COA TRASMETTE
SENZA INDUGIO
A CDD**

CDD NOTIFICA A

Procuratore Generale presso la Corte di Appello

PM

**20 gg. dalla notifica per
IMPUGNAZIONE INCIDENTALI**

LE UDIENZE DEL CNF SONO PUBBLICHE

PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI DEL PM: 1 MAGISTRATO
CON GRADO NON INFERIORE A CONSIGLIERE DI
CASSAZIONE

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI PER

- 1) incompetenza,
 - 2) eccesso di potere e
 - 3) violazione di legge;
-

FUNZIONAMENTO – ART. 37 L. PROF.

Nei procedimenti giurisdizionali applica le norme del cpc in materia di astensione e ricusazione.

I Provvedimenti del CNF su impugnazioni delle Delibere CDD hanno natura di **SENTENZA**



RICORSO ALLE SEZIONI UNITE NON SOSPENDE
L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE

SU ISTANZA DEL RICORRENTE L'ESECUZIONE PUO'
ESSERE SOSPESA DALLE SEZIONI UNITE IN
CAMERA DI CONSIGLIO

GIUDIZIO DI RINVIO: decide CNF conformandosi circa il
punto di diritto.

ART. 63 L. PROF. – Poteri Ispettivi del CNF

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina **notizie relative all'attività disciplinare svolta**; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, **ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare**. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. **Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina**. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
 2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.
-



Esecuzione (Art. 62)

COMPETENZA

FUNZIONALE DEL COA DI ISCRIZIONE

SANZIONI INTERDITTIVE: DECORRENZA

SCADUTO IL TERMINE
PER L'IMPUGNAZIONE

DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA
NOTIFICA DELLA SENTENZA
(del CNF – cfr. art. 34 Reg.)

Sanzione della sospensione:

Durata della sospensione inflitta – durata sospensione cautelare =
computo del presofferto



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!
